



Provincia di
Benevento

PROVINCIA DI BENEVENTO

*Servizio Appalti
Assistenza Amministrativa EE.LL.*

*Amministrazione aggiudicatrice
Comune di Solopaca*

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta ai sensi dell'art.60 del Decreto Legislativo n.50/2016.
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del
Decreto Legislativo n.50/2016.

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA CASERMA DEI
CARABINIERI NEL COMUNE DI SOLOPACA. CIG. N.76544403B6 – CUP
B17C18016890001**

PARTE PRIMA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presente procedura viene svolta dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Benevento per conto e nell'interesse del Comune di Solopaca ai sensi dell'art. 37 comma 4 del D.Lgs. 50/2016. L'aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto e la sua esecuzione in qualità di committente saranno gestite direttamente dal Comune.

Il presente Disciplinare contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta e, più in generale, a tutte le condizioni regolanti la procedura di aggiudicazione dell'appalto mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016.

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:

- a) il plico contenente le buste della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica, offerta tempo e offerta economica deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio indicato nel bando di gara al seguente indirizzo: **PROVINCIA DI BENEVENTO – SETTORE TECNICO – SERVIZIO APPALTI - PIAZZA CASTELLO – ROCCA DEI RETTORI – 82100, BENEVENTO;**
- b) è altresì facoltà del concorrente la consegna a mano del plico, allo stesso indirizzo direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra;
- c) in ogni caso farà fede la data e l'ora apposte sul plico dall'addetto alla ricezione;
- d) il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico;
- e) il plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente, l'indirizzo, numero di telefono e fax dello stesso, le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima;

- f) il plico deve essere sigillato, siglato e firmato sui lembi di chiusura; la sigillatura del plico deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo, almeno per quanto riguarda i lembi incollati dal concorrente dopo l'introduzione del contenuto, e non è necessaria per i lembi preincollati in sede di fabbricazione delle buste;
- g) le buste interne devono essere chiuse, siglate e firmate sui lembi di chiusura;
- h) il plico deve contenere al proprio interno QUATTRO buste recanti l'intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente come segue:

«Documentazione amministrativa», «Offerta tecnica», «Offerta tempo», «Offerta economica».

2. CONTENUTO DELLA BUSTA – «DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA».

A) DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA redatta su carta da bollo da € 16,00 **E DICHIARAZIONE GENERALE**, corredata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, attestante l'assenza della cause di esclusione e il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 di seguito riportate:

1) Iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XI.A al decreto legislativo n.163/2006 (se cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, iscrizione nell'apposito Albo) che riporti i dati contenuti nel certificato camerale ossia presso quale registro delle imprese della Camera di Commercio l'operatore economico sia iscritto e per quale attività, specificando il numero di iscrizione, la durata della ditta ovvero la data di termine della stessa, la forma giuridica, le generalità, cittadinanza, data di nascita e luogo di residenza del titolare e dei direttori tecnici se si tratta di impresa individuale; il socio e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, o dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore/i tecnico/i, socio unico ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società;. Per tutti i tipi di società o consorzi dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art.46 del D.P.R. n.445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante in cui dovrà essere indicato il nominativo dei soci con le relative quote di partecipazione.

2) Assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016 in quanto nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, non è stata pronunciata la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b)-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei suddetti soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

La dichiarazione può essere resa dal legale rappresentante, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000 con la dicitura, "di esserne a diretta conoscenza". Pertanto il concorrente deve dichiarare:

c.1) se vi siano o non vi siano soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

c.2) qualora vi siano tali soggetti, l'assenza delle cause di esclusione oppure l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;

c.3) qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto c.2), per i quali sussistano cause di esclusione, dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato.

L'esclusione di cui all'art. 80, comma 1. del D.Lgs. n. 50/2016 non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

3) non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

4) non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

5) non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto:

a) non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

b) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016;

c) non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) non si trova in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;

e) non si trova in situazione di una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67;

f) non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) non risulta iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

i) è in regola con gli obblighi di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

A tal fine, allega, alternativamente:

- la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

- la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

- la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

6) dichiarazione che indichi espressamente il proprio domicilio, numero di telefono, fax e indirizzo di posta certificata ai quali inviare eventuali comunicazioni;

La dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di carattere generale deve essere resa e sottoscritta:

a) nel caso di impresa singola dal legale rappresentante;

b) nel caso di consorzio dal legale rappresentante; in tale ipotesi la dichiarazione dovrà essere resa anche dal legale rappresentante del consorziato per il quale il consorzio eventualmente concorre;

c) nel caso di consorzio stabile dal legale rappresentante; in tale ipotesi la dichiarazione dovrà essere resa anche dal legale rappresentante del consorziato per il quale in consorzio eventualmente concorre;

d) nel caso di raggruppamento temporaneo ovvero GEIE già costituiti ovvero da costituire, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiscono ovvero costituiranno il raggruppamento;

e) nel caso di consorzio già costituito ovvero da costituire dai legali rappresentanti di tutti i consorziati.

Limitatamente ai concorrenti che presentano la dichiarazione tramite procuratore o institore, ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile, deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di conferimento della procura o della preposizione institoria.

B) CAPACITA' TECNICA

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: ai sensi dell'art. 83, c. 1, lett. b) e lett. c), D. Lgs 50/2016 gli operatori economici devono possedere adeguata capacità economica e finanziaria, nonché risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. Quanto sopra è dimostrabile con il possesso di attestazione di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici appartenente alla categoria **OG 1 – Edifici civili e industriali – Classifica I** - rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzate di cui al D.P.R. 207/2010 in corso di validità alla data di scadenza fissata per la presentazione dell'offerta. Nel caso di verifica triennale, avviata nel termine di cui all'art. 77 del Regolamento e, non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con la S.O.A. competente. Mezzo di prova in sede di gara, ai sensi dell'art. 83, c. 2 e dell'art. 216, c. 14 del D. Lgs 50/2016, è l'attestazione SOA stessa, in copia conforme all'originale ai sensi delle disposizioni di cui al DPR 445/2000. Il possesso della certificazione SOA richiesta è attestabile anche mediante autodichiarazione resa

ai sensi del D.P.R. 445/2000 con indicazione del contenuto completo dell'attestazione SOA. In caso di autodichiarazione si procederà al controllo della rispondenza e completezza della dichiarazione sostitutiva con il contenuto del certificato SOA rinvenibile nel "Casellario delle Imprese" sul sito internet dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.

Considerato che gli importi delle lavorazioni risulta essere inferiore a € 150.000,00, per le imprese che non sono in possesso di attestazione SOA) è richiesto, in alternativa al possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207 del 2010 e precisamente:

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di trasmissione della lettera di invito non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di trasmissione della lettera di invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica.

Si rammenta che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria, persistere per tutta la durata dell'appalto.

C) GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a € 2.912,04 (2% dell'importo dell'appalto)
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il Tesoriere della Provincia di Benevento: Banca Popolare Pugliese S.C.P.A., Codice IBAN: IT93 C052 6279 748T 2099 0001 119
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - d) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La cauzione provvisoria viene rilasciata a favore della Stazione Appaltante della Provincia di Benevento.

D) SUBAPPALTO: ai sensi dell'art. 105, comma 4, del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., i soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Il concorrente che intende avvalersi dell'istituto del subappalto deve, pertanto, indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere subappaltabili che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016, fermo restando, comunque, al 30% dell'importo del contratto il limite massimo complessivo della quota subappaltabile.

Relativamente alla documentazione:

1. Il contratto di subappalto dovrà essere depositato presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.
 2. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata.
 3. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario deve trasmettere altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 cit. D. Lgs. n.50/2016.
 4. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
 5. Il contratto di subappalto deve contenere, a pena di nullità, apposita clausola sull'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti (di cui all'art. 3, comma 9, L. 136/2010) con indicazione espressa del Conto Corrente dedicato della subaffidataria e delle persone autorizzate ad operarvi.
 6. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
- I subappaltatori dovranno, al fine dell'autorizzazione al subappalto, dimostrare l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs 50/2016; qualora apposita verifica della Stazione Appaltante abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione in capo a un subappaltatore, l'affidatario dovrà provvedere a sostituirlo. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa, come definita dalla raccomandazione della Commissione, 06.05.2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.05.2003, pag. 36;
 - b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Relativamente ai termini previsti dall'art. 105, comma 18, D. Lgs 50/2016, si rende noto che ai sensi degli artt. 6 e 21 della L. 241/1990 il termine per l'eventuale formazione del silenzio assenso inizia a decorrere solo dal momento in cui la scrivente Stazione Appaltante è posta in condizioni di esaminare compiutamente l'istanza, integrata da tutta la documentazione necessaria richiesta ex legge all'interessato: la mancata allegazione anche solo di parte della documentazione costituisce mancanza di un presupposto per considerare esistente il procedimento autorizzatorio e la maturazione del silenzio assenso.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo dei lavori.

E) AVVALIMENTO: Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara, sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, sarà richiesta per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando il termine perentorio di dieci giorni per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

F) IL PASSOE RILASCIATO DAL SISTEMA AVCPASS: la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo ed economico-finanziario sarà effettuata, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass e richiedere il rilascio del PASSOE, accedendo all'apposito link sul portale AVCP (Servizio ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

Il documento che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS (PASSOE) rilasciato dal sistema all'esito della procedura di registrazione, dovrà essere sottoscritto e inserito all'interno della Busta "Documentazione Amministrativa".

Nel caso di imprese riunite, consorziate, raggruppate e nel caso di avvalimento, la mandataria invierà il PASSOE complessivo generato accorpando i PASSOE delle diverse mandanti e/o dell'ausiliario. In questo caso il PASSOE da allegare alla documentazione di gara dovrà essere firmato congiuntamente alla mandataria da tutti i mandanti, consorziati o associati ovvero dall'ausiliario.

Gli operatori economici, tramite un'area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale che sono nella propria esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori.

La mancata registrazione presso il sistema AVCPASS e la eventuale mancata trasmissione del PASSOE non comportano l'esclusione dalla gara. In tal caso, la Stazione Appaltante provvede, con apposita comunicazione ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima. Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla presente procedura.

Qualora, per motivi legati al funzionamento del sistema non sia possibile procedere nel modo sopra descritto, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti richiesti secondo le previgenti modalità

G) SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO: attestazione di avvenuto sopralluogo dei luoghi interessati oggetto dell'appalto rilasciata dal Comune di Solopaca, secondo quanto di seguito specificato e precisato (L'assenza di tale attestazione nella busta "documentazione amministrativa" non è causa di esclusione se il sopralluogo è accertato d'ufficio e risulta agli atti della Stazione appaltante).

Il sopralluogo presso i luoghi interessati dal presente bando è obbligatorio, a pena di esclusione dalla gara.

L'operatore economico dovrà effettuare accurate visite nei luoghi oggetto del presente appalto previa prenotazione **entro le ore 13,00 del giorno 07/11/2018**, contattando il Geom. Andrea Cusano, RUP del lavoro oggetto dell'appalto, per la prenotazione al seguente indirizzo pec e numeri telefonici:- pec: ufficiotecnico.solopaca@asmepec.it - tel. 0824977477.

La data e ora del sopralluogo saranno comunicati dal Comune di Solopaca a mezzo pec all'indirizzo indicato dall'operatore economico all'atto della richiesta scritta.

La richiesta di sopralluogo deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

Il Comune di Solopaca rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione del certificato rilasciato dal Comune di Solopaca attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

I) Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 resa a firma del Legale Rappresentante dell'operatore economico concorrente, sulle condizioni e le dichiarazioni preliminari relative all'appalto in oggetto, ossia:

- di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali;
- di avere preso conoscenza delle condizioni locali, dei percorsi di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, tutte le condizioni per le forniture necessarie, compreso, eventualmente le discariche autorizzate;
- di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori, ivi compreso il limite di pagamento per l'anno finanziario 2017;
- di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

N.B. La presente dichiarazione di carattere generale relativa all'appalto va presentata da tutti gli operatori economici concorrenti (singoli, mandataria + mandante/i, consorzio + consorziata/e esecutrice/i).

L) DOCUMENTAZIONE E REQUISITI IN CASO DI RTI/CONSORZI RTI, CONSORZI, RETI DI IMPRESA

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, oltre agli imprenditori individuali, artigiani, società e cooperative, i seguenti soggetti come indicati all'art. 45, comma 2, D. Lgs 50/2016, lettere:

- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti da imprenditori individuali, artigiani, società e cooperative, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili, i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra imprenditori individuali, artigiani, società e cooperative, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

Relativamente ai predetti soggetti, si applicano le seguenti prescrizioni.

Tutti gli operatori economici indicati all'art. 45, comma 2, D. Lgs 50/2016, nonché le ditte designate quali "consorziate esecutrici" dai consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono produrre la documentazione relativa alle informazioni sull'operatore economico, all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, c. 1, 2, 4 e 5, D. Lgs 50/2016 e ai Requisiti di idoneità professionale, redatte secondo i modelli allegati 1 e 2 al presente disciplinare di gara, nonché la dichiarazione sulle condizioni e le dichiarazioni preliminari relative all'appalto in oggetto di cui alla lettera I del presente disciplinare.

Con riferimento all'utilizzo del sistema AVCPass, si precisa che, relativamente al PassOE, il documento generato deve essere stampato e firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie; è la mandataria/capofila ad allegare materialmente il documento alla documentazione amministrativa, e lo stesso contiene i dati di tutto il raggruppamento. Si raccomanda di fare riferimento alle FAQ dell'Autorità su: <http://www.avcp.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpass>.

La seguente documentazione può essere presentata anche solo dalla mandataria o dal consorzio:

- attestato di sopralluogo;
- ricevuta versamento contribuzione ANAC.

Con riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, si precisa quanto segue:

L.1) Raggruppamenti Temporanei di concorrenti. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Resta fermo che comunque le ditte devono possedere una percentuale di requisiti in misura non inferiore alla percentuale di partecipazione in RTI e alla percentuale di svolgimento dei lavori che intendono poi espletare. I lavori infatti sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime di cui al suddetto articolo. Pertanto, dovrà essere presentata a pena di esclusione delle imprese costituenti/ende l'ATI o il consorzio l'apposita dichiarazione (anch'essa sottoscritta da tutte le Imprese), contenente la specificazione delle percentuali di partecipazione all'RTI al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti per la qualificazione alla gara, (il medesimo obbligo si applica sugli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di rete di imprese) Si ricorda che nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

L.2) Consorzi. In caso di partecipazione di Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del D.lgs n. 50/2016 (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e consorzi tra imprese artigiane) i predetti requisiti speciali sono valutati con riferimento all'intero consorzio, con obbligo di indicare la/e consorziata/e esecutrice/i, che non può partecipare insieme al consorzio.

In caso di partecipazione di Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. c) del D.lgs n. 50/2016 (consorzi stabili, società consortili) i requisiti speciali dovranno essere posseduti direttamente dal Consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori, con relativo obbligo di indicare la/e consorziata/e esecutrice/i, che non può partecipare insieme al consorzio.

E' possibile la partecipazione contestuale del consorzio e delle consorziate non designate quali esecutrici.

Qualora l'impresa/e Consorziate/e, indicata/e quale/i esecutrice/i delle attività, sia/ano a loro volta Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b), c) del D.lgs n. 50/2016, essi dovranno, a loro volta, indicare per quali Consorziate il Consorzio concorre. Per dette Consorziate esecutrici valgono le stesse disposizioni riportate nel presente documento. Qualora il consorzio non indichi per quale consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

L.3) Offerta in caso di RTI/Consorzi

Dovrà, altresì, essere presentata:

Nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti: atto pubblico ovvero scrittura privata autenticata, in originale ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento conferiscono mandato collettivo speciale, gratuito ed irrevocabile, con rappresentanza, ad una delle imprese, detta mandataria.

Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari da costituire: dichiarazione con l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come "mandatario"), il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

Nel caso di consorzi ordinari già costituiti: atto costitutivo e statuto del consorzio con indicazione del soggetto designato quale capogruppo e della quota di partecipazione al Consorzio al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti per la qualificazione alla gara.

L.4) Altre informazioni in caso di RTI/Consorzi/Reti di impresa

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) D. Lgs 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra

forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Ai sensi dell'art. 48, comma 9, D. Lgs 50/2016 è vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 48 D. Lgs 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

In caso di ATI, Consorzi o Avvalimento, o Reti di imprese, la documentazione amministrativa dovrà possibilmente essere adeguatamente separata per Ditta, ad esempio in raccoglitori A4 trasparenti di cellophane o in fogli A3 piegati a metà con indicazione della ragione sociale della ditta cui appartiene la documentazione nonché il ruolo da essa ricoperto all'interno del Raggruppamento.

1. BUSTE INTERNE: CONTENUTI DELLE BUSTE «OFFERTA TECNICA», «OFFERTA TEMPO» ED «OFFERTA ECONOMICA»

All'interno del plico da spedire, oltre alla busta contenente la documentazione amministrativa, devono essere presenti altre tre buste riguardanti l'offerta tecnica, l'offerta tempo e l'offerta economica.

3.1.1 Contenuto del plico esterno: della Busta "Offerta tecnica" (punteggio max 80 punti).

La busta, debitamente chiusa e sigillata sui lembi di chiusura, dovrà contenere i documenti di seguito indicati, redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata, sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto partecipante; in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore speciale, dovrà essere allegata la relativa procura notarile, in originale o copia autentica; qualora il concorrente si presenti in forma associata ma non ancora costituita, i documenti dovranno essere sottoscritti da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il concorrente; qualora il concorrente si presenti in R.T.I./Consorzio costituito, i documenti dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto designato mandatario o capogruppo; essi dovranno essere sottoscritti, inoltre, anche dal progettista abilitato che ha redatto l'offerta tecnica.

Assunto che le migliorie presentate dall'Impresa partecipante all'appalto dovranno avere un livello di definizione pari alla progettazione esecutiva (in termini di specifiche ed elaborati grafici), è essenziale, pertanto, che il concorrente nell'offerta tecnica:

- illustri le ragioni giustificanti le migliorie proposte, limitate agli ambiti espressamente individuati negli elaborati di progetto e riportati nel bando, nel disciplinare di gara e nel Capitolato speciale, ed indichi in dettaglio le migliorie alle singole prescrizioni progettuali;
- indichi tutte le parti dell'opera che a seguito delle migliorie proposte necessitano di adeguamento e quelle che non necessitano di adeguamento;
- presenti i miglioramenti proposti a livello esecutivo assumendosi il relativo onere di ingegnerizzazione dell'intero progetto.

A tal fine si prescrive che l'offerta migliorativa dovrà essere corredata da tutti gli elaborati tecnici, redatti ai sensi della Sezione IV del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., atti ad individuare l'opera nel suo complesso e pertanto dovrà essere costituita da:

- a) Relazione illustrativa, da redigersi per ogni di criterio di valutazione (Punto A e Punto B) della tabella "criteri di valutazione", costituita da massimo 5 (cinque) facciate formato A4, ciascuna composta da massimo 25 (venticinque) righe con carattere "Arial dimensione 12";
- b) Relazione tecnica, da redigersi per il singolo criterio di valutazione (1.a, 1.b, 1.c) con allegata eventuale documentazione esplicativa, costituita ciascuna da massimo 4 (quattro) facciate formato A4, 25 (venticinque) righe, carattere "Arial dimensione 12"; sono escluse dal limite delle suddette indicazioni eventuali verifiche numeriche o di calcolo in genere, relative a relazioni specialistiche;
- c) Disegni d'insieme e di dettaglio, in scala adeguata e rispondente alla normativa vigente, dai quali risultino le configurazioni proposte sia a livello generale che particolare. Tali disegni dovranno essere predisposti in modo da rispondere al singolo sub-criterio di valutazione.
- d) Computo Metrico dei Lavori, non estimativo, che sostanzialmente non solo le migliorie proposte ma anche gli adeguamenti al progetto di gara derivanti dalle migliorie stesse.

Tutte le Relazioni dovranno essere accompagnate da una testatina iniziale nella quale dovrà essere espressamente ed inequivocabilmente indicato il criterio trattato. Tali testatine non rientreranno nel conteggio delle pagine suindicate.

Pena l'esclusione dalla procedura di gara, le relazioni prodotte non dovranno contenere al loro interno alcuna quantificazione economica od alcun elemento che possa ricondurre alla stessa. Resta a carico della ditta la redazione degli elaborati scritto-grafici, relativi all'offerta migliorativa, a firma di progettisti abilitati e redatti a livello di progetto esecutivo.

Elaborati grafici e relazioni dovranno fare riferimento agli elementi di valutazione dei criteri di seguito riportati:

N. ORD.	ELEMENTI QUALITATIVI VI	PUNTEGGIO	CRITERI - Elementi migliorativi del progetto posto a base di appalto	SUBPUNTEGGI
1	OFFERTA TECNICA	80	1.a) PREGIO TECNICO Proposte migliorative agli interventi previsti con riferimento all'utilizzo di tecniche e/o tecnologie e materiali di qualità superiore a quelle indicate in progetto anche certificati ECOLABEL. A titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere oggetto di proposta: <ul style="list-style-type: none"> • materiali impiegati; • interventi finalizzati al miglioramento prestazionale delle opere, nonché delle attrezzature e impianti previsti in progetto; • interventi di miglioramento, efficientamento e risparmio energetico; • interventi di sistemazione area esterna di pertinenza dell'immobile; • altri componenti e/o altri interventi ritenuti dalla S.A. migliorativi rispetto al progetto a base di gara. 	40
			1.b) CARATTERISTICHE FUNZIONALI Valore funzionale degli interventi migliorativi o integrativi proposti dal concorrente e coerenti col progetto posto a base di gara. A titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere oggetto di proposta: <ul style="list-style-type: none"> • interventi per una migliore fruizione da parte dell'utenza; • soluzioni migliorative in merito alla funzionalità dell'opera e una migliore ottimizzazione della fase gestionale; • manutenzione programmata; • altri componenti e/o altri interventi ritenuti dalla S.A. migliorativi rispetto al progetto a base di gara. 	30
			1.c) ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI Soluzioni proposte per la gestione delle attività di cantiere e per la riduzione dei rischi dovuti all'esecuzione dei lavori sulla sicurezza dei terzi e degli operatori del cantiere. A titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere oggetto di proposta: <ul style="list-style-type: none"> • Le modalità di esecuzione dei lavori con particolare attenzione alle interferenze con fruitori della struttura; • Le modalità di sorveglianza del cantiere, monitoraggio e controlli sui movimenti di mezzi e personale; • Le modalità di esecuzione dei lavori con individuazione e redazione di piani atti a mitigare l'impatto dei lavori; • Organizzazione, qualifiche, esperienza del personale effettivamente utilizzato; • Quantità e funzionalità di strumentazione, mezzi, attrezzature di cantiere fisse e mobili, utilizzati dal concorrente per l'intervento. 	10
			TOTALE	80
			TOTALE	80
N. ORD.	ELEMENTI QUANTITATIVI IVI	PUNTEGGIO	Criteria - Tempo e Prezzo	SUBPUNTEGGI

2	TEMPO	10	2 Tempo Offerto (riduzione max 36 giorni)	10
3	PREZZO	10	3 Prezzo Offerto.	10
	TOTALE	20	TOTALE	20

Le relazioni tecniche dovranno concludersi con una dichiarazione del concorrente attestante che "ogni variazione e modifica tecnica migliorativa introdotta non comporterà alcun aumento del prezzo e dei tempi di realizzazione dell'opera posti a base di gara del presente appalto a meno degli eventuali interventi di manutenzione che saranno realizzati dopo la ultimazione dei lavori".

All'offerta tecnica dovrà essere allegato computo metrico relativo alle migliorie proposte che non dovrà contenere nessun riferimento costi o analisi o prezzi di ogni genere, pena esclusione dalla gara.

Si precisa ulteriormente che tanto negli elaborati progettuali che nella relazione tecnica **non dovranno** essere fornite indicazioni di prezzo o di tempo.

L'aggiudicazione, non comporta accettazione automatica dell'offerta da parte della Stazione Appaltante, la quale si riserva di approvare anche solo parte delle proposte migliorative prodotte in sede di gara.

Ulteriori note per la predisposizione dell'offerta tecnica in funzione della valutazione da parte della commissione di gara.

1. Nel caso si intendano proporre migliorie, si dovranno indicare le modalità esecutive e le caratteristiche dei materiali e delle lavorazioni proposte in alternativa a quanto previsto. **Si precisa che le migliorie di cui al presente punto, senza modificare le scelte progettuali, possono riguardare la qualità dei materiali, le metodologie di esecuzione, il miglioramento di parti e di componenti etc.** Migliorie proposte non conformi a quanto riportato saranno ritenute ininfluenti in fase di valutazione da parte della Commissione. Tutte le lavorazioni migliorative non comportano alcun riconoscimento economico da parte dell'Amministrazione appaltante pur essendo impegnative per il concorrente.

2. Nel caso si intendano proporre opere aggiuntive o materiali diversi, **dovrà essere allegato il computo metrico non estimativo (senza prezzi) delle opere aggiuntive.** Si precisa che le opere aggiuntive, senza modificare le scelte progettuali, possono riguardare lavorazioni non previste in progetto e ritenute dall'offerente di completamento e di miglioramento della qualità dell'opera sotto gli aspetti dell'utilizzo, della fruizione e della manutenzione, anche in riferimento alle opere esistenti. Opere aggiuntive proposte non conformi a quanto riportato, e/o non funzionali al progetto, saranno ritenute ininfluenti in fase di valutazione da parte della Commissione. Tutte le lavorazioni aggiuntive non comportano alcun riconoscimento economico da parte dell'Amministrazione appaltante pur essendo impegnative per il concorrente.

3. Le offerte migliorative aventi ad oggetto l'esecuzione di lavorazioni non contemplate in progetto, ma comunque ritenute utili al miglioramento della funzionalità degli interventi progettati, saranno valutate purché le stesse non determinino, a pena di non attribuzione punteggio, l'obbligo di riacquisizione di pareri e/o autorizzazioni.

Si precisa, infine, che tutta la documentazione relativa all'offerta tecnica sopra richiamata, a pena di esclusione dalla procedura di gara, dovrà essere sottoscritta da un tecnico abilitato e dal legale rappresentante della Società o da suo procuratore munito di apposita procura notarile; in caso di R.T.I. e di Consorzio Ordinario, da costituirsi, dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti o da loro procuratori, muniti di apposita procura notarile, di tutti gli operatori economici che comporranno il R.T.I. o il Consorzio ordinario. Qualora non vi sia, all'interno dell'organico aziendale, la presenza di un tecnico abilitato, quest'ultimo dovrà essere appositamente indicato dall'offerente tramite specifica dichiarazione.

Si forniscono le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- Tutti i contenuti dell'offerta tecnica non danno titolo ad alcun corrispettivo diverso o ulteriore da quello già posto a base di gara;
- L'Offerta Tecnica non dovrà avere alcun riferimento al prezzo, né alle tempistiche di consegna/cronogrammi e comunque non dovrà contenere nessun elemento concernente l'offerta economica

e/o l'offerta tempo, a pena di esclusione. Perciò il concorrente deve assicurarsi che nella busta "Offerta tecnica" o in qualsiasi altro documento o testo ivi incluso non compaiano elementi economici e riferimenti ai costi di costruzione delle opere, né altro che consenta anche indirettamente di ricostruire l'offerta economica. Analogamente, nella busta "Offerta tecnica" non deve essere inserito il cronoprogramma né deve essere presente, nemmeno in qualsiasi altro documento o testo ivi incluso, alcun elemento temporale o riferimento ai tempi di riduzione offerti, a pena di esclusione.

c) Nulla sarà dovuto ai concorrenti non aggiudicatari, a qualsiasi titolo, per ogni e qualsiasi servizio, onere e prestazione resisi loro necessari per lo studio, la formulazione e la presentazione dell'offerta.

d) Le imprese partecipanti devono specificare se vi sono parti della propria offerta tecnica da considerarsi rientranti nella sfera di riserva dell'impresa per la tutela dei propri interessi professionali, industriali e commerciali, da sottrarre, quindi, ad eventuali richieste successive di accesso agli atti. Si precisa che la dichiarazione di riservatezza deve essere adeguatamente motivata. Non verranno prese in considerazione dichiarazioni generiche e tali da comportare diniego all'intera offerta tecnica.

Con la presente disposizione si intende assolto l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 184/2006 e con la sopraindicata specificazione da parte dell'impresa si intende esercitata la facoltà di cui al comma 2 del citato articolo.

3.1.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI ALL'OFFERTA TECNICA (MAX PUNTI 80).

Per ciascun criterio, il punteggio verrà attribuito con la seguente formula:

$$P = W_i * V(a)_i$$

dove:

P = punteggio;

W_i = peso o punteggio attribuito al criterio (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al criterio (i) variabile tra zero ed uno;

Per ciascun singolo criterio che compone l'elemento di valutazione, il coefficiente $V(a)_i$ è determinato, attraverso la attribuzione discrezionale di un coefficiente da parte dei singoli commissari, variabile da zero a uno, con successiva trasformazione della media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando a uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate, secondo la seguente griglia di punteggi variabile da zero a uno:

CRITERI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
Livello di definizione ottimo con proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta, ricca di aspetti e soluzioni elaborate in maniera complessa, rispondente agli standard qualitativi e prestazionali	1,00
Livello di definizione buono con proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,8/0,9
Livello di definizione discreto, con proposta adeguata e significativa rispondente in maniera discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,6/0,7
Livello di definizione sufficiente, con proposta essenziale e semplice, rispondente in maniera sufficiente agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,4/0,5
Proposta limitata, poco dettagliata, molto semplice con pochi aspetti, rispondente in maniera scarsa agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,2/0,3
Senza alcuna proposta o inadeguata agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,0/0,1

Quindi per ciascun concorrente si moltiplicano i coefficienti riparametrati per il valore dei fattori ponderali individuati per ciascun criterio. Si procede quindi alla somma dei punteggi così ottenuti da ciascun concorrente; se nessun concorrente raggiunge il punteggio massimo previsto per l'offerta qualitativa, si procede ad una ulteriore riparametrazione al fine di non alterare la proporzione prevista tra gli elementi di ponderazione qualitativi e quantitativi.

Si precisa che:

- a) in caso di mancata presentazione dell'offerta tecnica, al relativo concorrente sarà attribuito inderogabilmente un punteggio "zero" nella valutazione;
- b) nel caso un'offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di proposte migliorative relativamente ad uno o più d'uno dei criteri di valutazione, al predetto criterio sarà attribuito inderogabilmente un punteggio "zero" nella valutazione.

Una Commissione tecnica esprimerà le proprie valutazioni tecnico – qualitative che saranno poste a base dell'aggiudicazione. Ciascun punteggio parziale sarà influenzato da tutte quelle variabili che risulteranno dalla documentazione presentata dai singoli concorrenti, ritenute, comunque, vantaggiose per l'Amministrazione Provinciale, garantendo, contemporaneamente sia l'economicità dell'intervento, sia la sua completa funzionalità. Gli impegni assunti nella formulazione dell'offerta costituiscono impegno contrattuale ed il loro mancato rispetto in fase esecutiva comporterà l'incameramento, anche parziale, della polizza e, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, inoltre, di aggiudicare l'Appalto anche in presenza di una sola offerta valida purchè ritenuta conveniente.

3.2.1 CONTENUTO DELLA BUSTA INTERNA - «OFFERTA TEMPO»

L'OFFERTA TEMPO dovrà essere resa in lingua italiana, e formulata in conformità al modello Allegato "2", dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Impresa, o da un procuratore dello stesso (in tal caso, va trasmessa la relativa procura).

L'offerta dovrà comprendere:

A) L'OFFERTA TEMPO dovrà essere espressa mediante dichiarazione con indicazione della riduzione del tempo contrattuale, espressa in giorni naturali e consecutivi, sul tempo previsto in progetto, a base di gara, di 180 (centottanta) giorni, partendo, come termine iniziale dalla data di consegna dei lavori. Tale riduzione non può essere superiore a 36 (trentasei) giorni. Qualora erroneamente venisse offerta una riduzione superiore, verrà considerata come offerta una riduzione di 36 (trentasei) giorni). La dichiarazione deve riportare la suddetta riduzione espressa in cifre ed in lettere. In caso di discordanza, si riterrà valida quella indicata in lettere.

Non saranno prese in considerazione, e pertanto verranno escluse, le offerte che prevedono un tempo di esecuzione in aumento rispetto a quello determinato nel progetto posto a base di gara. Tuttavia, sono ammissibili offerte che non prevedano riduzione (quindi pari a zero), ossia che tengano come valido il termine già posto a base di gara. Nel calcolo del tempo di riduzione offerto, il concorrente deve tener conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole e delle limitazioni stagionali legate alle attività di cantiere, nonché, ovviamente delle eventuali "migliorie tecniche" offerte. Si precisa che, in caso di aggiudicazione, il concorrente è obbligato a rispettare il termine da egli stesso offerto per l'ultimazione delle opere, il quale assumerà a tutti gli effetti carattere di vincolo contrattuale. Pertanto, le penali indicate dal Capitolato Speciale d'Appalto, e qualsiasi altro effetto legato al termine per l'ultimazione delle opere ivi menzionato, si intendono applicabili al termine effettivamente risultante dall'offerta dal concorrente.

B) Cronoprogramma operativo da allegare a corredo della dichiarazione di cui al punto precedente relativo alla fase esecutiva, con il quale il concorrente evidenzia, mediante relazioni, grafici, disegni, tabelle ed ogni altro elaborato ritenuto opportuno e/o necessario allo scopo, il dettaglio della progressione temporale dei lavori.

Qualora il cronoprogramma non risultasse completo e coerente la miglioria non sarà accettata ai fini della attribuzione del punteggio e, conseguentemente, il termine di esecuzione dei lavori sarà pari ai 180 giorni (centottanta) naturali e consecutivi posti a base di gara.

Non verrà attribuito alcun punteggio nel caso di mancata presentazione del crono programma, nel qual caso il termine di esecuzione lavori sarà quello posto a base di gara. In caso di discordanza tra quanto indicato nel modulo offerta tempo e quanto indicato nel cronoprogramma prevarrà il contenuto del cronoprogramma.

L'offerta tempo deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante; in caso di

sottoscrizione da parte di un procuratore speciale, dovrà essere allegata la relativa procura notarile, in originale o copia autentica; qualora il concorrente si presenti in forma associata ma non ancora costituita, i documenti dovranno essere sottoscritti da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il concorrente; qualora il concorrente si presenti in R.T.I./Consorzio costituito, i documenti dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto designato mandatario o capogruppo.

Si precisa, infine, che, a pena di esclusione dalla procedura di gara, il cronoprogramma dei lavori dovrà essere sottoscritto anche dal progettista abilitato che ha redatto l'offerta tecnica. Qualora non vi sia, all'interno dell'organico aziendale, la presenza di un tecnico abilitato, quest'ultimo dovrà essere appositamente indicato dall'offerente tramite specifica dichiarazione.

3.2.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALL'OFFERTA TEMPO (MAX PUNTI 10).

I punti relativi all'offerta temporale verranno attribuiti attraverso interpolazione lineare, così come definito dalle linee guida emesse dall'ANAC previste dal D. Lgs. n. 50/2016, secondo la formula seguente:

$$Vai = Tgl / Tmin$$

dove:

Vai = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1

Tgl = Valore (riduzione) offerto dal concorrente sul tempo a base di gara **di giorni 180 (centottanta) per i lavori, con un tempo di riduzione non maggiore di giorni 36 (trentasei)**

Tmin = Valore (riduzione) dell'offerta più conveniente

Qualora il concorrente non effettui alcuna riduzione, Tgl assume il valore 0, così come il coefficiente Vai; mentre per il concorrente che offre la maggiore riduzione Vai assume il valore 1. Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.

Pertanto l'ammontare massimo dei punti andrà a colui che offrirà la maggior riduzione del tempo di esecuzione (Tmin), mentre andranno zero punti a colui che offrirà un tempo di esecuzione pari a quello posto a base di gara.

3.3.1 CONTENUTO DELLA BUSTA INTERNA - «OFFERTA ECONOMICA»

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta economica redatta su carta da bollo da € 16,00 come di seguito descritto nel successivo capo e, precisamente:

a) l'offerta è redatta mediante dichiarazione resa in lingua italiana, in bollo e formulata in conformità al modello Allegato "3" al disciplinare di gara e dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Impresa, con indicazione del ribasso offerto (espresso con massimo tre cifre decimali oltre gli interi) rispetto all'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara;

b) l'offerta non può presentare correzioni che non siano dagli stessi confermate e sottoscritte a pena di esclusione dell'offerta;

c) il ribasso è indicato in cifre ed in lettere;

d) in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale l'indicazione in lettere;

e) indicazione, altresì, **a pena di esclusione**, del costo della manodopera e dei costi complessivi interni per la sicurezza del lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016. Preso atto che gli oneri della sicurezza - sia nel comparto dei lavori che in quelli dei servizi e delle forniture - sono distinti tra oneri non soggetti a ribasso, finalizzati all'eliminazione dei rischi da interferenze ed oneri concernenti i costi specifici connessi con l'attività delle imprese (c.d. "aziendali" che devono essere indicati dalle stesse), con il conseguente onere per la stazione appaltante di valutarne la congruità, rispetto all'entità ed alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura, ai sensi dell'art. 95, comma 10, D. Lgs 50/2016 codesta ditta dovrà indicare nella propria offerta economica, a pena di esclusione, i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Tali costi si riferiscono ai costi sostenuti per le misure di sicurezza che la ditta offerente sosterrà internamente per l'esecuzione dell'appalto e che saranno utilizzate all'interno dei siti dell'azienda Committente. Tali costi sono completamente a carico dell'offerente poiché sono costi d'esercizio d'impresa. In sostanza, essi sono dunque i "costi della sicurezza aziendali" di cui ogni "Datore di lavoro" deve farsi carico per tutelare i propri lavoratori, a prescindere dal luogo in cui questi svolgono la propria attività;

f) all'offerta economica deve essere allegato il computo metrico estimativo relativo alle migliori proposte.

L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante; in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore speciale, dovrà essere allegata la relativa procura notarile, in originale o copia autentica; qualora il concorrente si presenti in forma associata ma non ancora costituita, i documenti dovranno essere sottoscritti da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il concorrente; qualora il concorrente si presenti in R.T.I./Consorzio costituito, i documenti dovranno essere sottoscritti dal legale

rappresentante del soggetto designato mandatario o capogruppo.

Si precisa, infine, che, a pena di esclusione dalla procedura di gara, il computo metrico estimativo dei lavori dovrà essere sottoscritto anche dal progettista abilitato che ha redatto l'offerta tecnica. Qualora non vi sia, all'interno dell'organico aziendale, la presenza di un tecnico abilitato, quest'ultimo dovrà essere appositamente indicato dall'offerente tramite specifica dichiarazione.

3.3.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALL'OFFERTA ECONOMICA (MAX PUNTI 10).

I punti verranno attribuiti attraverso interpolazione lineare, così come definito dalle linee guida emesse dall'ANAC previste dal D. Lgs. n. 50/2016, secondo la formula seguente:

$$Vai = Ra / Rmax$$

dove:

Vai = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1

Ra = Valore (ribasso) offerto dal concorrente a

Rmax = Valore (ribasso) dell'offerta più conveniente

Qualora il concorrente non effettui alcuno sconto, Ra assume il valore 0, così come il coefficiente Vai; mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto Vai assume il valore 1. Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.

4. ALTRE INDICAZIONI E CONDIZIONI RILEVANTI PER LA PARTECIPAZIONE:

4.1) Gara indetta con determinazione del Comune di Solopaca Numero Generale 230 del 08/10/2018 (Numero Settore 118 del 08/10/2018). Documento di validazione formale ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016, del 16/04/2018.

4.2) Ai sensi dell'art. 83, comma del 9, D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, questa stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

In caso di mancata indicazione dei costi della sicurezza aziendali e del costo della manodopera, il concorrente verrà escluso dalla gara, senza applicazione del soccorso istruttorio.

4.3) L'Ente, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50 del 2016 si riserva di procedere allo scorrimento della graduatoria in caso di fallimento, risoluzione del contratto e in ogni caso in cui si renda necessario.

4.4) Ai sensi dell'art. 85, comma 1, primo periodo, del Codice questa Stazione Appaltante, accetta il DGUE, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 dalla Commissione europea, secondo quanto riportato nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 ("Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016");

4.5) L'offerta presentata da ciascun concorrente è da ritenersi per lo stesso vincolante per 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione. La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

4.6) TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI : l'aggiudicatario è tenuto al rispetto della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto.

A tali fini l'aggiudicatario è tenuto a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai pagamenti attinenti l'oggetto del presente affidamento nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

In caso di nuovo conto corrente dedicato, gli estremi identificativi di questo, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, dovrà essere comunicato con le stesse modalità sopra descritte, entro sette giorni dalla sua accensione.

L'aggiudicatario provvederà ad assolvere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prescritti verificando che

nei contratti sottoscritti con i subappaltatori sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata. Inoltre, l'aggiudicatario procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura territoriale competente, qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 legge 136/2010.

4.7) Modalità di pagamento: secondo quanto previsto dall'art. 3.8 del capitolato speciale d'appalto.

4.8) L'aggiudicatario deve costituire una garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016. nonché un polizza assicurativa ex art. 103, comma 7 del D. Lgs. n. 50 del 18/4/2006, che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati per un importo garantito di € 145.602,11 e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nella esecuzione dei lavori, per un massimale di € 1.500.000,00, sino alla data di emissione del certificato di collaudo;

4.9) Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 30.06.2003, n. 196, si informa che i dati forniti verranno trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo, in modalità cartacea ed informatica. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare l'impossibilità di instaurare rapporti con l'Amministrazione. Il titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Benevento. Il Responsabile del trattamento è il dr. Augusto Travaglione della Provincia di Benevento.

4.10) Tutti documenti non in regola con le vigenti disposizioni sull'imposta di bollo saranno inviati all'Agenzia delle entrate per la loro regolarizzazione (ex art. 19, D.P.R. 26/10/1972, n. 642).

4.11) Nel termine che verrà indicato dalla Provincia di Benevento l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a produrre tutta la documentazione richiesta per la sottoscrizione del contratto d'appalto, ivi compresa la cauzione definitiva.

4.12) La Provincia di Benevento si riserva la facoltà di procedere all'affidamento dei lavori in pendenza della firma del contratto.

4.13) Tutte le controversie derivanti dal contratto saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Benevento, con esclusione della giurisdizione arbitrale.

4.14) La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.

4.15) Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le comunicazioni inerenti il procedimento di affidamento della presente gara verranno effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata che il concorrente deve indicare nella documentazione di gara.

5. CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono escluse dalla gara le offerte:

- di concorrenti che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
- in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico;
- nel caso di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero nel caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

PARTE SECONDA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

1. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento dell'appalto di cui all'art.1 avverrà con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo i seguenti criteri e previa valutazione della congruità delle offerte, secondo quanto disposto dagli artt. 96 e 97 del D.Lgs. n. 50/2016, ove ne dovessero ricorrere i presupposti. Detta offerta verrà individuata secondo i criteri di valutazione della medesima, pertinenti alla natura all'oggetto ed alle caratteristiche del contratto, e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di:

- non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, ai sensi dell'art. 94, comma 2 e art. 95 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016;
- sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
- non stipulare il contratto di appalto motivatamente, anche qualora sia già intervenuta l'aggiudicazione.

3. Il punteggio massimo complessivo che potrà essere attribuito in sede di appalto è pari a 100 punti, risultanti dalla somma tra il punteggio massimo conseguibile per l'offerta tecnica ed il punteggio massimo conseguibile per l'offerta economica e temporale, in relazione ai criteri sotto enunciati e secondo le corrispondenti ponderazioni come nel seguito indicato:

- a. **Valore tecnico (secondo quanto ricavato dall'offerta tecnica) max 80 punti;**
 - b. **Tempo per l'esecuzione dei soli lavori: max punti 10;**
 - c. **Prezzo: max punti 10;**
- Totale punteggio: 100**

Si procederà all'aggiudicazione quand'anche pervenga una sola offerta, purché sia ritenuta valida e congrua per la stazione appaltante.

2. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno e l'ora indicati nel bando di gara e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico www.provincia.benevento.it almeno due giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate a mezzo pubblicazione sul sito informatico www.provincia.benevento.it almeno due giorni prima della data fissata.

La Stazione Unica Appaltante, mediate il Servizio Appalti ovvero mediante seggio di gara istituito ad hoc, procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il medesimo Servizio Appalti procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, si provvederà a sigillare in appositi plichi le offerte tecniche ed economiche e alla conservazioni degli stessi in appositi armadio blindato.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

2. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause

ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche, tempo ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

3. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE, TEMPO ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, si procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato nel presente disciplinare di gara.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta tempo ed economica e quindi alla attribuzione dei relativi punteggi.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio all'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, la ditta aggiudicataria sarà individuata mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria dei punteggi.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 23.

La Commissione procederà ad individuare la soglia di anomalia prima di effettuare le riparametrazioni previste dal presente disciplinare di gara.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Servizio Appalti della Stazione Unica Appaltante che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta tempo ed economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A, B e C;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

4. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 24.

5. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La Stazione Unica Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, approva i verbali di gara e provvede all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

6. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Benevento rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Il Responsabile Servizio
Appalti della Provincia di Benevento
Dr. Augusto Travaglione



ALLEGATI AL DISCIPLINARE DI GARA:

- 1) SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE REQUISITI.
- 2) DICHIARAZIONE INDICANTE L'OFFERTA TEMPO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.
- 3) DICHIARAZIONE INDICANTE L'OFFERTA ECONOMICA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

